

Contrabbando di auto di lusso, sequestri della Finanza a Gallarate per 800 mila euro

Pubblicato: Lunedì 27 Maggio 2024



Noleggiavano auto di lusso provenienti dalla Svizzera eludendo controlli doganali e tasse che vengono applicate per operazioni di questo genere così da lucrare sui risparmi verso l'erario e assegnare un duro colpo alla concorrenza. **Ma la Finanza ha scoperto il giro di "supercar"** che gravitava attorno ad **un concessionario del Gallaratese** e ha colpito.

Risultato: sequestrate cinque auto sportive e di lusso per un valore di 800 mila euro.

Dagli elementi raccolti dalle pattuglie operanti sul territorio, emergeva come per le cinque autovetture di lusso (**Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4s e Mercedes Classe G63 AMG V8, Lamborghini Huracan e McLaren 570S**) nulla era stato presentato alla dogana di competenza da parte delle **società di autonoleggio** che le possedevano, permettendo dunque la circolazione di tali veicoli in totale evasione dei diritti di confine, quantificati in complessivi oltre **250 mila euro**. I responsabili

I responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica bustocca per violazioni al Testo Unico delle Leggi Doganali.

LE REGOLE

Ai fini della circolazione stradale, se il veicolo immatricolato all'estero è condotto nel territorio italiano da

un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso. Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore nell’elenco REVE ossia il Registro Veicoli Esteri istituito presso il PRA – Pubblico Registro Automobilistico.

Invece, dal lato doganale, l’autovettura può circolare in esenzione dei diritti di confine (dazio e IVA) se è stato presentato all’ufficio doganale competente la richiesta di temporanea esportazione, della durata di sei mesi al termine del quale il bene deve rientrare nel territorio extra unionale. Il regime di ammissione temporanea viene, dunque, autorizzato mediante presentazione alla dogana, di arrivo della merce, della dichiarazione doganale di temporanea importazione oppure di un Carnet ATA. L’autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie e deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea ammissione.

I DANNI AL MERCATO

«La condotta fraudolenta individuata risulta particolarmente distorsiva del mercato in quanto permette di poter ottenere un indebito risparmio d’imposta omettendo il pagamento dei diritti di confine (dazi all’importazione e IVA) ed esercitando una concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori economici in forza di una maggiore competitività derivante dai minori costi delle autovetture extra-UE in ragione dei più favorevoli regimi fiscali di detti Paesi», commentano dal comando delle Fiamme gialle di Varese.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it